SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 242)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1983

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito politico, culturale e sindacale che si è venuto sviluppando negli ultimi anni di fronte ai gravi problemi dell'ordinamento previdenziale ha individuato alcuni principali punti di particolare rilievo in vista di una riforma: sistema pensionistico, con speciale riguardo all'invalidità pensionabile; finanza previdenziale, con la puntualizzazione del fenomeno delle evasioni contributive e dello stato delle gestioni dei lavoratori autonomi; restituzione di un soddisfacente grado di efficienza alle strutture previdenziali che realizzi un più tempestivo servizio della collettività.

Inutile far rilevare come queste diverse sfaccettature non siano che particolari angolazioni sotto le quali deve essere affrontato e risolto il più grande problema di un equo e razionale assetto previdenziale, nel quadro di una visione globale della sicurezza sociale, ma è superfluo anche sottolineare come il quadro generale non possa, legislativamente, formare oggetto di un unico provvedimento che consideri insieme aspetti di per sè eterogenei, in una semplicistica summa previdenziale. Da qui la scelta per un complesso di iniziative coordinate ed ispirate ad un unico disegno riformatore, con le quali proporre al Parlamento ed offrire al Paese le soluzioni piu idonee.

Nella rappresentata ottica si colloca il provvedimento di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, qui in esame, frutto di studi, confronti ed esperienze maturate in diverse sedi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Sono noti i termini quantitativi:

Pensioni di invalidità (1):

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

	Numero	Importo annuo (in miliardi)
1976	3.088.000	3.170
1977	3.131.000	3.831
1978	3.151.000	4.938
1979	3.177.000	5.878
1980	3.119.600	8.059
1981	3.138.821	10.374
1982	3.130.900	12.266
1983	3.114.600	14.907

Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi

1976	2.032.000	1.845
1977	2.048.000	2.120
1978	2.059.000	2.543
1979	2.068.000	2.883
1980	2.026.300	4.066
1981	2.053.562	5.055
1982	2.032.330	5.744
1983	2.006.680	6.693

(1) Accertate alla fine degli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981 e presunte per gli anni 1982 e 1983.

Nella valutazione dei dati suesposti non va però tralasciata la considerazione che per una corretta rilevazione ai fini di interesse occorre considerare il fenomeno dei beneficiari della pensioni di invalidità che, avendo raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, avrebbero avuto per tale titolo diritto alle prestazioni dell'INPS. Ciò in quanto l'attuale legislazione non prevede il mutamento del titolo della pensione di invalidità all'atto del conseguimento dei requisiti per l'altra pensione.

A tal fine si stima nel 70 per cento il numero dei titolari dei trattamenti pensionistici di invalidità che hanno superato l'età per la pensione di vecchiaia.

Comunque, ancorchè così depurati, i dati suesposti indicano consistenze tali da consentire di affermare che il sistema previdenziale ha sostenuto e continua a sostenere il peso di pensioni sociali e la pressione di aree di bisogno che avrebbero dovuto, invece, trovare la loro naturale risposta in un sistema di servizi sociali ed assistenziali. È, quindi, anche in direzione della introduzione di meccanismi capaci di realizzare una più propria demarcazione tra il momento previdenziale in senso proprio e gli interventi assistenziali che bisogna agire, se non si vuole che i pur necessari interventi di riforma e razionalizzazione dell'ordinamento previdenziale si risolvano in un danno per le categorie più deboli.

Partendo da tali premesse, l'innovazione più rilevante riguarda lo stesso concetto di invalidità pensionabile per il quale si abbandona il riferimento alla « capacità di guadagno », introdotto fin dal lontano 1919 (decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, articolo 7), adottandosi quello della « capacità di lavoro » che, oltretutto, offre più oggettivi termini di giudizio in sede di accertamento.

In un paese, come il nostro, che presenta tante diverse situazioni ambientali, sociali, economiche, da regione a regione e da settore a settore, la relatività del concetto di capacità di guadagno ha infatti portato alle distorsioni oggi da tutti denunciate, che hanno appesantito il sistema previdenziale con gravi conseguenze sul suo equilibrio finanziario. Quello che era il disegno originario del legislatore — individuare, dopo il giudizio dello stato psico-fisico del lavoratore, le possibilità, nonostante la perdita di capacità di lavoro, di una occupazione remunerativa — ha, infatti, subìto una inversione logica e si è via via data preminenza alle concrete possibilità occupazionali con sempre più ridotta connessione con lo stato psico-fisico del lavoratore.

Altra scelta innovativa, sulla scia della raccomandazione della Commissione della Co-

munità economica europea (anno 1966) su parere del Comitato economico e sociale è la distinzione di due categorie di invalidità: una parziale, che peraltro permetta all'individuo una certa attività nell'ambito della sua professione abituale ovvero in altro campo in relazione alla sua formazione professionale, da cui scaturisce l'assegno di invalidità, l'altra totale, che non permetta più l'esercizio regolare di alcuna attività lavorativa e che costituisce titolo per la pensione di inabilità.

Per questo secondo livello, che per definizione stessa non può essere compatibile con rapporti di lavoro subordinato, con iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi dei liberi professionisti o con le varie forme previdenziali sostitutive del salario, è prevista una maggiorazione della pensione in modo tale da consentire il massimo rendimento retribuzione-pensione, mediante computo anche degli anni intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione di inabilità ed il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. Della stessa citata raccomandazione è, altresì, attuato il principio dell'assegnazione della pensione di invalidità nei suoi due livelli (assegno di invalidità e pensione di inabilità), anche allorchè lo stato di invalidità risulti dall'aggravamento di una infermità preesistente, e si è realizzato l'istituto dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per invalidità totale (inabilità).

Si illustrano di seguito, dettagliatamente, i singoli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi princìpi sin qui esposti.

L'articolo 1, al primo comma, modifica la definizione di invalidità pensionabile contenuta nell'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che per ultimo ha disciplinato la materia, introducendo il principio in base al quale, come accennato nella parte introduttiva, l'invalidità deve risultare correlata non più alla riduzione della capacità di guadagno bensì alla riduzione, sempre a meno di un terzo, della capacità lavorativa. In questo modo si intende superare il lamentato effetto della valutazione, nella determinazione dello stato di invalidità pensionabile, del cosiddetto coefficiente socio-economico o topografico, quanto a dire della possibilità di occupazione dell'invalido nella sua sede di residenza.

Trattasi, quindi, di una valutazione prettamente medico-legale.

Lo stesso articolo, al secondo comma, accoglie il principio, sostenuto, come si è detto, anche in sede comunitaria (vedasi la raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea sopracitata su parere del comitato economico e sociale), che l'invalidità preesistente all'instaurazione del rapporto assicurativo (il cosiddetto « rischio precostituito ») dà diritto a pensione semprechè si verifichi aggravamento dell'infermità psico-fisica dell'assicurato.

Con il terzo comma l'assegno di invalidità viene calcolato in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed è integrato, entro il limite massimo del trattamento minimo, con un importo che non può essere superiore al trattamento della pensione sociale e con assunzione dell'onere relativo all'integrazione stessa a carico del fondo sociale.

Per tale integrazione il successivo quarto comma prevede un'ulteriore limitazione relativa al reddito, in quanto dispone che la integrazione medesima non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale o, per i soggetti coniugati, qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, superi di tre volte il medesimo ammontare della pensione sociale.

Con i commi sesto e settimo si introduce il principio della non riversibilità dell'assegno di invalidità e si riconosce ai superstiti del titolare dell'assegno medesimo il diritto alla pensione di riversibilità in favore dei superstiti di assicurato, regolandone le modalità di computo ai fini della liquidazione.

Allo scopo di assicurare tra i percettori dell'assegno di invalidità un controllo più assiduo e costante, idoneo ad evitare che la prestazione continui ad essere fruita anche

nei casi in cui sono venute meno le condizioni che ne costituirono l'erogazione (riacquisto, oltre i limiti di un terzo, della capacità di lavoro), i commi ottavo e nono prevedono che l'assegno di invalidità sia concesso per un periodo non superiore a tre anni e che sia confermabile per periodi di pari durata su domanda del pensionato. Dopo la terza volta l'assegno è confermato automaticamente.

Il decimo comma introduce il principio della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sussistendone i presupposti di assicurazione e contribuzione. A tal fine si prevede che i periodi di godimento dell'assegno, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono utili ai fini del diritto e non della misura della pensione di vecchiaia, che, comunque, non può essere inferiore all'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

Degli ultimi due commi dell'articolo, infine, il primo assoggetta l'assegno di invalidità ai limiti di cumulo delle pensioni superiori al trattamento minimo con le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, disciplinati dall'articolo 20 della legge n. 153 del 1969, e l'altro sancisce la incumulabilità dell'assegno stesso con quelli erogati in favore dei mutilati ed invalidi civili.

L'articolo 2 istituisce nel nostro ordinamento, secondo le indicazioni degli organi comunitari nonchè di studiosi e tecnici, un secondo grado di invalidità: invalidità totale, definita « inabilità ».

Tale forma di pensione spetta quando l'assicurato si trovi in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è in misura pari all'assegno di invalidità calcolato secondo l'ordinamento pensionistico cui appartiene l'assicurato, maggiorata da una integrazione pari alla differenza tra l'anzidetto assegno di invalidità e quello che spetterebbe con l'anzianità contributiva che l'assicurato medesimo potrebbe vantare, lavorando ininterrottamente fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, entro il limite massimo di 40 anni.

Il penultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che la pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo o da attività professionale nonchè con i trattamenti di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione come ad esempio le prestazioni a carico della Cassa integrazione guadagni.

Al verificarsi di una delle situazioni anzidette la pensione di inabilità è sostituita dall'assegno di invalidità di cui al precedente articolo uno.

L'articolo 3 dispone che i trattamenti di invalidità e di inabilità non possono essere liquidati agli iscritti dell'INPS che ne presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Con l'articolo 4 si prevede l'elevazione da uno a tre anni del periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, posto dalle norme vigenti come requisito per ottenere il trattamento di invalidità, e si riconosce la contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità, qualora il beneficiario decada dal diritto alla pensione medesima in conseguenza di recupero delle capacità lavorative. Lo stesso articolo introduce, inoltre, il principio secondo il quale la contribuzione volontaria versata per periodi successivi all'entrata in vigore della legge non è valida ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, mentre rimane utile ai fini della determinazione della misura dell'assegno medesimo. A tale principio l'ultimo comma apporta deroga, limitatamente al periodo di un quadriennio, in favore di quanti siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno mensile, in aggiunta al trattamento

di inabilità, nel caso in cui all'inabile sia riconosciuta l'esigenza di assistenza personale continuativa.

L'assegno, che non è reversibile, è stabilito nella misura e alle stesse condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non è compatibile con quello erogato dall'assicurazione anzidetta. Per coloro i quali fruiscono di analoga prestazione erogata da forme obbligatorie di previdenza e di assistenza — di norma in misura inferiore all'assegno di accompagnamento dovuto ai grandi invalidi del lavoro — l'assegno istituito dall'articolo 5 viene ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione medesima.

L'articolo 6, modificando sostanzialmente la disciplina della pensione privilegiata per causa di servizio, di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, elimina il requisito contributivo ed assicurativo e, conseguentemente, ammette il riconoscimento dell'invalidità e della inabilità o del diritto dei superstiti in caso di morte, dal momento della instaurazione del rapporto di lavoro.

Tale innovazione è sembrata opportuna in quanto, trattandosi di invalidità, inabilità o morte derivante da causa di servizio, non sembra avere alcun serio fondamento prescrivere il possesso di un requisito contributivo, anche minimo (attualmente un anno di contribuzione), potendo ciò determinare casi di ingiustificabili sperequazioni tra i lavoratori e situazioni tanto più dolorose quanto più grave è la menomazione (specie se ne deriva la morte) causata dall'evento.

L'articolo 7 prevede l'applicazione dei meccanismi di perequazione automatica alle nuove forme di prestazioni nei casi di invalidità ed inabilità, previsti dai rispettivi ordinamenti previdenziali per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Qualora l'importo delle prestazioni stesse dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, gli aumenti per la perequazione saranno commisurati alle variazioni del costo della vita.

Con l'articolo 8 si introducono nuovi criteri ai fini del riconoscimento dello stato di invalidità e inabilità dei familiari del titolare di prestazioni previdenziali ai fini della corresponsione degli assegni previsti per detti familiari.

L'articolo 9 prevede una dettagliata regolamentazione delle revisioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, sia ad iniziativa dell'Istituto, sia su domanda del pensionato.

La normativa assume particolare importanza per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei pensionati di inabilità, attesa la periodicità triennale introdotta per l'assegno di invalidità.

L'articolo 10, allo scopo di non recare grave pregiudizio ai rapporti assicurativi in corso di svolgimento nel passaggio dalla vigente alla nuova più rigorosa disciplina delle prestazioni per invalidità o per inabilità, introduce transitoriamente un principio di gradualità nell'elevazione da uno a tre anni del periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

L'articolo 11 è diretto ad escludere la possibilità di presentazione di nuove domande per il riconoscimento delle prestazioni per invalidità e per inabilità finchè non sia esaurito il procedimento relativo a precedenti domande non ancora definite.

Con l'articolo 13 si provvede ad uniformare lo stato giuridico del personale medico degli enti previdenziali con quello dei medici delle unità sanitarie locali e ciò sia in aderenza a quanto già previsto dalla legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) sia allo scopo di garantire un più efficace esercizio dell'attività di controllo sugli stati invalidanti.

L'articolo 14 codifica l'istituto della surrogazione che consente all'INPS di intervenire, al fine del recupero delle prestazioni erogate, nei confronti di terzi responsabili dell'evento lesivo dell'integrità fisica ovvero

delle relative compagnie di assicurazione. Lo stesso articolo fissa i criteri da seguire ai fini della determinazione dell'importo delle somme da recuperare.

Infine gli articoli 12 e 15 riguardano rispettivamente la decorrenza della normativa ed i compiti del Comitato provinciale dell'INPS.

A completamento di informazione sullo stato della disciplina della materia va, infine, ricordato il decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, in corso di conversione, che, all'articolo 8, esclude dal diritto alla pensione di invalidità i titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo di importo superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il contenuto della norma, frutto del noto accordo del 22 gennaio 1983, sul costo del lavoro, formalizza la intesa che non sia da ritenere pregiudicata la capacità di guadagno, presupposto del trattamento previdenziale di invalidità, allorquando il beneficiario dello stesso sia percettore di redditi nella misura suesposta.

Il richiamato articolo 8 del decreto n. 463, pertanto, trova applicazione per le pensioni di invalidità liquidate, in base alla vigente disciplina, in caso di accertata perdita totale o parziale della capacità di guadagno, capacità di guadagno che, come si è dianzi accennato, viene sostituita dalla normativa contenuta nel presente disegno di legge diretta ad operare sulla capacità di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Assegno ordinario di invalidità*)

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969. n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, comulato con quello del coniuge,

sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, la retribuzione di ciascun anno solare, da prendere a base per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione ai superstiti di cui al precedente comma, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

8. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

9. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza di requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si appplica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno di invalidità è incompatibile con l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 2.

(Pensione ordinaria di inabilità)

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del

terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

3. Sono fatti salvi, in ogni caso, trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

4. La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, sia esso svolto in Italia o all'estero, con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assi-

curazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dall'assegno di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, l'interessato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

5. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Art. 3.

(*Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità*)

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Art. 4.

(*Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità*)

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e

2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. I requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contributi settimanali, 3 contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorchè risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorchè risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

5. La contribuzione volontaria versata per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisto del diritto all'assegno di invalidità. La contribuzione stessa è utile ai fini del perfezionamento del diritto a pensione per i superstiti.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al primo quadriennio successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità)

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile della stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6.

(Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio)

1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto, fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per causa di servizio. Dette prestazioni spettano a condizione che:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità di cui all'articolo 2, purchè:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

Art. 7.

(*Perequazione automatica*)

1. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi.

2. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 6, inferiori al trattamento minimo, si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

(*Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali*)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

Art. 9.

(Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità)

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta, anche ad iniziativa dell'interessato, in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico.

4. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

5. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

6. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

7. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

8. Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del titolare dell'assegno di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato l'assegno di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello dell'assegno precedentemente percepito.

9. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

Art. 10.

(Riduzione dei requisiti contributivi)

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Limite alla presentazione di nuove domande)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fi-

no a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 12.

(*Decorrenza della normativa*)

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

Art. 13.

(*Personale medico degli enti previdenziali*)

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

(*Surrogazione*)

1. L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il

consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639)

All'articolo 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: « esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia; ».